

Guido Alpa

# RELAZIONE INAUGURALE DELL'ANNO GIUDIZIARIO PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 10 MARZO 2010

«La difesa del diritto [...] non è arte retorica ma coscienza civile e impegno nella vita».

Piero Calamadre, *Congresso forense*, Napoli, 1949

**Sommario:** 1. Uno sguardo al passato e uno al futuro. – 2. La stagione delle riforme. La riforma della giustizia. – 3. La riforma della professione forense. – 4. Le nuove tecnologie. – 5. Il contesto europeo e mediterraneo. – 6. I diritti umani. – 7. Conclusione.

Autorità, Signore e Signori,  
porgo Loro il saluto e l'omaggio del Consiglio nazionale forense.  
Come di consueto la relazione sull'attività svolta dal Consiglio è affidata ad una introduzione e alle relazioni delle Commissioni e delle Fondazioni; il testo scritto, con la documentazione corredata di statistiche, sono stati riprodotti in un compact disc che ne agevola la distribuzione telematica.

La mia relazione orale sarà dunque sintetica, non solo ricognitiva ma anche prospettica.

## 1. UNO SGUARDO AL PASSATO E UNO AL FUTURO

L'anno appena trascorso è stato memorabile, perché segnato da innovazioni di grande rilievo, da aspirazioni e speranze, da difficoltà e purtroppo anche da eccezionali eventi luttuosi che hanno coinvolto l'Avvocatura: mi riferisco al dramma degli Avvocati aquilani, colpiti non solo nei loro affetti familiari e nei loro beni ma anche, e duramente, nell'attività professionale legata al disgregamento del tessuto economico della regione. Mi riferisco ancora alle minacce subite dai Colleghi per l'esercizio del loro ministero e soprattutto all'assassinio del Collega Enzo Fragalà, barbaramente aggredito mentre usciva dal suo studio: vorrei rinnovare a tutte le famiglie il cordoglio e la solidarietà del Consiglio. Gli avvocati non fanno una vita semplice, sono perpetuamente sulla linea del fronte e pagano con il sacrificio personale la difesa dei diritti, oggi come per il passato<sup>1</sup>.

Dicevo di aspirazioni e speranze: le riforme che connotano questa fase storica, la riforma della giustizia, la riforma della professione forense, la riforma della previdenza forense, sono tutte nel segno del cambiamento e proiettate nel futuro, volte alla difesa dei valori fondamentali sui quali riposa la nostra società e a modificare, innovare, adattare gli ordinamenti, gli strumenti, le tecniche per poter risolvere i problemi della conflittualità, proteggere i diritti, contribuire al superamento della crisi economica, assolvere la funzione sociale assegnata alla nostra categoria.

La crisi economica ha acuito il senso della giustizia e la percezione delle diseguaglianze<sup>2</sup>: siamo però in una situazione ben diversa da quella conosciuta negli Stati Uniti a partire dagli anni Settanta come *litigation society*<sup>3</sup>, dal momento che si sono riaperti i conflitti sociali, si sono approfondite le differenze all'interno delle società multietniche, l'economia globale ha mostrato il suo volto selvaggio, e l'impoverimento collettivo ha attenuato lo spirito di

---

<sup>1</sup> U. AMBROSOLI, *Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli oggi nelle parole del figlio*, Milano, 2009; la figura dell'avvocato Giorgio Ambrosoli è stata ricordata nel trentesimo anniversario della sua uccisione nel corso del IV Congresso di aggiornamento forense, nel marzo 2009.

<sup>2</sup> P. KRUGMAN, *Il ritorno della economia della depressione e la crisi del 2008*, Milano, 2009; Sen, *La diseguaglianza*, Bologna, 2010

<sup>3</sup> L.M. FRIEDMAN, *Litigation and Society*, 15 Annual Review of Sociology, 1989, 17 ss.; P.K. Howard, *Life Without Lawyers. Liberating America From Too Much Law*, New York, 2009; Lexington, *Law v common sense*, in *The Economist*, Jan.17<sup>th</sup> 2009, 443.

tolleranza. L'ansia di giustizia fa appello agli avvocati, e quindi ai giudici, e la macchina della giustizia, già ansimante per il lavoro ordinario, corre il rischio di incepparsi sotto il peso delle esigenze sociali. Le difficoltà del sistema – un sistema che lo stesso legislatore definisce con aggettivazioni cariche di aspettative perché diretto all'«equa, efficace e sollecita gestione del processo» (così recita il c.11 dell'art. 140 bis, del codice del consumo) – producono effetti negativi sul sistema economico e sull'immagine del Paese<sup>4</sup>. Dobbiamo però guardare al futuro con tutta la serenità possibile ed anche un poco di ottimismo: usciremo dalla crisi con i nostri mezzi – come peraltro ha sempre fatto l'Avvocatura, che non ha mai beneficiato, neppure in questo frangente, di sussidi e di incentivi – come siamo usciti da altre crisi e da momenti altrettanto difficili. L'«atlante delle professioni» ora pubblicato ci dà argomenti per guardare avanti con trepidazione ma anche con fiducia: riflette l'estensione del terziario, l'ingresso di nuove figure, l'impegno dei corpi professionali nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni, nelle organizzazioni locali, e pure le trasformazioni culturali in atto, e le affermazioni progressive, seppur faticose<sup>5</sup>, del processo di eguaglianza delle donne all'Università, nel libero foro e negli organismi rappresentativi<sup>6</sup>.

Devo dare atto che il Consiglio ha svolto con un impegno straordinario la sua attività: sia quella deontologica sia quella istituzionale e di supporto agli Ordini e agli avvocati. Le relazioni accluse a questa introduzione testimoniano il diuturno lavoro dell'Ufficio di Presidenza, cioè del Consigliere Segretario, dei due Vicepresidenti, del Tesoriere, dei singoli Consiglieri, delle Commissioni, delle Fondazioni, dei gruppi di lavoro, e tutti si sono avvalsi dell'ausilio prezioso degli uffici, nelle due sedi, giurisdizionale e ammini-

---

<sup>4</sup> V. la Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009 del Primo Presidente e del Procuratore Generale, del 29.1.2010, nonché la Relazione in Parlamento del Ministro Guardasigilli e le relazioni del Ministero della Giustizia, del 30.1.2010; il rapporto della Banca mondiale degli investimenti, *Doing Business*, 2009, si è limitato a pubblicare le statistiche relative ai costi per iniziare e coltivare le attività economiche nei diversi Paesi, e quindi anche a tutelare il credito e le aspettative degli investitori; più specificamente v. il rapporto del CEPEJ (2008) fondato sui dati del 2006, in cui l'Italia è ancora collocata tra gli ultimi Paesi dell'Unione per efficienza della macchina giudiziaria.

<sup>5</sup> *Atlante delle professioni*, a cura di M. MALATESTA, Bologna, 2009.

<sup>6</sup> Censis, *Dopo le buone teorie, le proposte: Programma di ricerca-intervento per le donne avvocate*, rapporto svolto per incarico del Consiglio nazionale forense, della Commissione Pari Opportunità del Consiglio nazionale forense e dell'AIGA, Roma, 2010; F. TACCHI, *Eva togata*, Torino, 2010.

strativa, e dell'Ufficio studi. A tutti loro vorrei tributare il mio più grande apprezzamento e il più vivo ringraziamento.

L'attività giurisdizionale è solo lo specchio dell'impegno profuso dai Consiglieri in quest'anno per tanti versi complesso: le udienze tenute sono state 41, i ricorsi esaminati 405, i ricorsi decisi 490; quelli in materia disciplinare si sono conclusi con 4 sanzioni di radiazione, 84 di sospensione, 43 di censura e 41 di avvertimento. Alla deontologia si sono dedicati numerosi incontri di studio e di riflessione, interni ed esterni, presso gli Ordini territoriali<sup>7</sup> e nelle assise internazionali. Il codice deontologico, modificato in alcune parti per effetto dell'intervento dell'Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato, ha tenuto all'impatto della nuova legislazione, confermando la sua validità e la sua intrinseca coerenza. Anziché soffocare o limitare la libertà della professione, ha garantito il suo corretto esercizio, come risulta dalle molteplici pronunce e dai pareri segnalati nelle relazioni contenute nell'appendice.

Accanto a questa si è svolta l'attività di redazione di pareri e quella di predisposizione di documenti per le riforme legislative di cui parlerò, e sulle norme riguardanti i consigli giudiziari, la disciplina dei servizi, la disciplina antiriciclaggio, i progetti di codice penale e di procedura penale, il processo amministrativo<sup>8</sup>, i ricorsi negli appalti, la disciplina dell'arbitrato e in generale delle ADR, e altri temi a cui si fa cenno nelle relazioni delle Commissioni e delle Fondazioni raccolte nell'appendice.

Si è rafforzata la collaborazione stretta con gli Ordini, con le Unioni regionali, con le Associazioni in un persistente clima di unitarietà, sottolineato non solo dalle riunioni per la elaborazione di un moderno progetto di riforma della professione forense, per il funzionamento dei consigli giudiziari, per l'allestimento degli organismi di conciliazione, per la definizione degli obiettivi della categoria, ma anche dalla attuazione del regolamento sull'aggiornamento professionale, che ha fatto ritrovare il senso di appartenenza alla categoria a tutti gli avvocati. Abbiamo visitato numerose sedi, cooperato

---

<sup>7</sup> In particolare segnalo i risultati del seminario su Deontologia e procedimento disciplinare, Roma, 8 e 22 maggio 2009 raccolti nei CD messi a disposizione degli Ordini forensi, nonché le pronunce massimate e commentate su *Rassegna forense*, le relazioni ai convegni e gli scritti in materia di deontologia dei Consiglieri, a cui si fa cenno in appendice, gli scritti su *Diritto e formazione* e su *Attualità forensi*.

<sup>8</sup> Sul punto v. la Relazione inaugurale dell'anno giudiziario tenuta dal Presidente del Consiglio di Stato il giorno 11.2.2010.

con le Scuole forensi, e instaurato rapporti proficui con le Istituzioni, con il Ministero della Giustizia, in primis, con il Consiglio superiore della Magistratura, con gli Uffici giudiziari, con le Università e i loro organi rappresentativi, e con gli organi rappresentativi degli Ordini e delle Associazioni d'Europa, del Mediterraneo e dell'America Latina. I corsi dedicati agli avvocati italiani organizzati in collaborazione con i Colleghi e le Università straniere danno il perimetro degli orizzonti culturali che si aprono ai giovani desiderosi di apprendere il diritto comparato, le prassi internazionali, i modelli stranieri e di coltivare i rapporti al di fuori dei confini nazionali. Le pubblicazioni inserite nelle collane editoriali costituiscono un'ulteriore prova dell'attività del Consiglio e delle Fondazioni.

## 2. LA STAGIONE DELLE RIFORME. LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

L'anno trascorso sarà ricordato come l'anno delle riforme.

La riforma della giustizia – mi riferisco in particolare alla giustizia civile, poiché per la giustizia penale le proposte normative sono tuttora oggetto di dibattito in Parlamento – si è tradotta in iniziative di natura ordinamentale, ma anche, come auspicato dal Consiglio, nel varo di progetti di rifinanziamento e di riorganizzazione degli uffici, e in un nuovo impulso alla attuazione del processo telematico. Il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, le varie componenti dell'Avvocatura hanno prestato la loro collaborazione in modo proficuo, prima di tutto per rendere più agevole la conoscenza dei testi normativi e per discutere sul piano operativo, oltre che sul piano scientifico, i nuovi istituti: di qui i seminari, le riunioni, i corsi promossi dallo stesso Consiglio, direttamente e attraverso le sue articolazioni (la Commissione per l'accesso e la formazione, la Scuola superiore dell'Avvocatura, la Fondazione dell'Avvocatura, la Fondazione per l'informatica), dagli Ordini e dalle Scuole forensi; di qui, ancora, le iniziative di sostegno, con l'apporto di risorse umane e finanziarie all'organizzazione della giustizia effettuata dagli Ordini locali; e pure la promozione di tecniche informatiche applicate al processo civile e all'organizzazione amministrativa assunte nei distretti.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Consiglio nazionale forense, *Seminario svolto nell'ambito del Salone della Giustizia*, Rimini, 4-6 dicembre 2009.

In questa sede, ricognitiva dell'attività svolta, di cui si ha traccia nelle relazioni allegata alla mia pagina introduttiva, non è il caso di analizzare nei loro contenuti e nelle loro pieghe i testi normativi che dovrebbero migliorare il funzionamento della macchina della giustizia, in modo da arrestare il declino del sistema e riproporre in una collocazione adeguata al prestigio della tradizione giuridica italiana e al ruolo politico ed economico che svolge il Paese nel quadro internazionale. Si tratta di un vero e proprio laboratorio<sup>10</sup> che richiede grande attenzione istituzionale, disponibilità personale, ed impegno intellettuale. Siamo ancora all'interno di un "cantiere aperto", dal momento che si debbono completare i segmenti costituiti dalla semplificazione dei riti e dal processo amministrativo<sup>11</sup> (oltre che la revisione del codice penale e di procedura penale). Dobbiamo capire come si modellerà il passaggio dal testo alla sua applicazione: il varo delle nuove regole richiederà ancora un po' di tempo perché il nuovo apparato possa assestarsi adeguatamente ed è comprensibile che ogni innovazione, che pone a carico della difesa ritmi serrati e scadenze perigliose, debba essere vagliata con cura, specie se le disposizioni transitorie sono formulate in modo complesso.

Il rito sommario di cognizione, la cui previsione ha già dato luogo a divergenze interpretative, non è stato ancora sperimentato – a quanto ci risulta – in tutte le sedi e con quella frequenza che si poteva inizialmente immaginare. Il sistema del "filtro in cassazione" – tema al quale è stato dedicato un interessante convegno internazionale in collaborazione con la Suprema Corte<sup>12</sup> – richiederà una fase sperimentale complessa, nella quale dispiegherà il suo ruolo la sesta sezione della Corte. Il controllo della ammissibilità dei ricorsi sulla base della conformità della pronuncia impugnata all'orientamento della Corte potrà essere svolto compiutamente solo con il contributo di tutti gli operatori del diritto: Avvocatura e Accademia sono in prima linea nel definire, insieme con i giudici,

---

<sup>10</sup> Consiglio nazionale forense, *Le modifiche al codice di procedura civile*, Napoli, 2010; ma v. anche gli atti dei seminari raccolti nei CD a disposizione degli Ordini forensi.

<sup>11</sup> Sul punto v. il parere reso dal Consiglio nazionale forense e le audizioni parlamentari.

<sup>12</sup> Corte di cassazione-Consiglio nazionale forense, *Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso nell'esperienza europea*, Roma, 5 marzo 2010.

le migliori opzioni interpretative<sup>13</sup>. È con questi intenti che si svolgerà il V Congresso nazionale di aggiornamento forense, che si aprirà proprio domani nel Complesso di S. Spirito in Sassia<sup>14</sup>. E questo è uno dei meriti della riforma dell'ordinamento giudiziario che ha sancito formalmente la collaborazione tra il Consiglio nazionale forense e il vertice della Magistratura con la istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione. Ringrazio la Suprema Corte e il suo Presidente per il dialogo costante e per la cooperazione proficua che si è potuta instaurare con il Consiglio.

La legislazione speciale ha introdotto anche l'azione di classe per il risarcimento del danno in alcuni settori del diritto privato e l'azione di classe proposta nei confronti dei gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Anche questo è un aspetto rilevante del disegno riformatore, perché adegua il nostro ordinamento processuale a quello dei più avanzati Paesi europei: l'avvocato assisterà i soggetti che promuovono l'azione di classe, ma, anche se la normativa non ha ritenuto necessario il suo ministero in favore degli aderenti, potrà essere senz'altro utile il suo intervento per far sì che quanti aderiscano all'azione possano valutarne la convenienza e i rischi.

Rispetto alle altre innovazioni, quella che impegnerà maggiormente gli Ordini, e pure il Consiglio nazionale forense, è la mediazione mediante conciliazione obbligatoria. La conciliazione obbligatoria, secondo il testo del decreto approvato alcuni giorni fa, è affidata ad organismi privati, creati anche dagli ordini professionali: per quanto riguarda l'Avvocatura, alcuni organismi di conciliazione forense sono già operanti, molti altri sono in fase di istituzione; l'innovazione è stata accolta con impegno dall'Avvocatura, che con questa funzione intende cooperare in modo fattivo e concreto al risanamento dei mali della giustizia. Collocati presso le sedi dei tribunali, gli organismi di conciliazione forense costituiscono infatti lo strumento naturale per risolvere le liti; essi saranno affidati agli avvocati, i quali svolgeranno quindi un duplice ruolo, fungendo, a seconda delle loro competenze, da conciliatori ovvero da difensori. Gli Ordini dovranno allestire apposite cancellerie, con personale

---

<sup>13</sup> In materia il Consiglio nazionale forense ha raccolto molti interventi pubblicati nelle collane editoriali e nei CD a disposizione degli Ordini forensi.

<sup>14</sup> Consiglio nazionale forense, *V Congresso di aggiornamento forense*, Roma 11-13 marzo 2010.

adeguato, e formare i conciliatori, sempre che non si ritenga, come auspicato, che possano essere qualificati come tali gli avvocati iscritti all'albo da un periodo di tempo adeguato.

Il Consiglio nazionale ha predisposto una *task force* per fronteggiare il primo impatto e per sovvenire gli ordini nel gravoso impegno – umano, finanziario, organizzativo – che dovrà essere sopportato. È stata costituita una rete degli organismi di conciliazione forense, la redazione di modelli operativi, di corsi di informazione; il Consiglio opererà anche attraverso le sue Fondazioni, ed ha già avviato la procedura amministrativa per essere iscritto nell'elenco degli enti formatori, al fine di poter contribuire, con la qualificazione degli avvocati che eserciteranno questa funzione, a migliorare l'assetto della macchina giudiziaria. La riduzione dei tempi di attuazione della riforma in materia di mediazione – dai diciotto mesi previsti nel primo progetto ai dodici dell'attuale testo – complicherà le cose; la obbligatorietà della conciliazione implicherà un impegno ulteriore degli avvocati e degli organismi; l'ampiezza dei settori inclusi provocherà un rallentamento dei processi; ci auguriamo che questi metodi – imposti legislativamente perché poco radicati nella nostra esperienza – e, per la verità, sperimentati con successo negli altri Paesi d'Europa e promossi dagli organi dell'Unione Europea al fine di ampliare l'accesso alla giustizia con le *small claims*<sup>15</sup> piuttosto che non deflazionare il ricorso all'A.G.O., possano sortire l'effetto sperato.

### 3. LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE

E vengo ora all'altra importante riforma, che ha un nesso indissolubile con quella della giustizia: la riforma della professione forense. Il testo, contiene alla sua base molte proposte dell'Avvocatura unita, è stato approvato in commissione al Senato; finalmente, dopo più di sessant'anni (le prime richieste di aggiornamento della disciplina già erano affiorate nel primo congresso del dopoguerra<sup>16</sup>) il legislatore ha varato una iniziativa che potrebbe dav-

---

<sup>15</sup> Istruttivi sono gli atti del primo colloquio indetto dall'allora Commissione delle Comunità europee a Montpellier nei giorni 10-12 dicembre 1975, pubblicati con il titolo *Les moyens judiciaires et parajudiciaires de la protection de consommateurs* (Montpellier, 1976).

<sup>16</sup> V. la ristampa degli atti nella Collana di studi di storia dell'avvocatura.

vero migliorare l'attività giudiziale e stragiudiziale degli avvocati. Ci auguriamo che compia il suo corso in modo spedito, perché le innovazioni che propone, per formare i giovani che si avviano alla carriera mediante le Scuole forensi, per selezionare con criteri oggettivi i candidati, per contemplare le specializzazioni nell'ambito della qualificazione degli avvocati, assicurare l'effettività dell'esercizio dell'attività da parte degli iscritti agli albi, per introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità contrattuale nei confronti dei clienti, per modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina – cito solo i punti più qualificanti tra i molti che il progetto prevede – sono davvero significative e non rinviabili. Attesi i negativi risultati della soppressione delle disposizioni sulle tariffe minime obbligatorie e sul divieto del patto di quota lite, si è proposto di reintrodurre la disciplina abrogata; il Consiglio ha anche avviato un progetto di riformulazione delle tariffe, con l'intento di semplificarne la lettura, e di accorparne le voci<sup>17</sup>.

Queste significative innovazioni promuovono la qualità della professione, connotato essenziale sia per sostenere la concorrenza sia – e soprattutto – per informare ad un codice etico più rigido i comportamenti dei "custodi dei diritti". La competenza qualificata rafforza l'autonomia e l'indipendenza della Avvocatura, e perciò rafforza le basi della stessa democrazia.

Contro gli obiettivi della riforma si sono letteralmente avventati coloro che temono che essa possa comportare un aumento dei costi dei servizi legali, coloro che la rappresentano come uno strumento di coesione e di rafforzamento del ruolo della categoria, coloro che, criticando i criteri di selezione, di accesso e di controllo della qualità, vorrebbero stemperare la funzione dell'avvocato nella semplice prestazione di servizi, equiparabile quindi ad una qualsiasi attività economica<sup>18</sup>. Al testo si è imputato di essere venato di istanze corporative e di essere veicolo di privilegi anticoncorrenziali.<sup>19</sup> E tuttavia, se si pensa che oggi gli avvocati iscritti agli albi

<sup>17</sup> A questo progetto sta lavorando la Commissione Tariffe; ovviamente il progetto sarà sottoposto al vaglio del Ministro Guardasigilli, che lo esaminerà alla luce dell'interesse pubblico.

<sup>18</sup> Ciò nonostante il tenore della Direttiva servizi (2006/123/CE del 12.12.2006) che distingue le prestazioni aventi natura intellettuale dalle prestazioni aventi altra natura.

<sup>19</sup> V. le osservazioni del Consiglio nazionale forense alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 21.9.2001, in appendice.

sono più di 230.000 è ben difficile pensare che vi sia scarsa dinamica competitiva, e d'altra parte la selezione all'accesso non è tanto diretta alla tutela degli interessi di quanti già sono entrati a far parte della categoria quanto piuttosto a completare l'*iter* culturale iniziato all'Università, a provvedere gli aspiranti di quella formazione professionale di base necessaria per esercitare una funzione delicata e rischiosa che coinvolge gli interessi familiari e patrimoniali degli assistiti, a richiedere a chi è iscritto una competenza adeguata.

Ai custodi dei diritti si vuol garantire anche una vecchiaia dignitosa, aspirazione della riforma della previdenza forense, approvata con tante difficoltà, ma finalmente approdata in un porto sicuro<sup>20</sup>.

#### 4. LE NUOVE TECNOLOGIE

La sfida tecnologica impegna la diuturna attività dell'avvocato e degli uffici giudiziari: l'attivazione del processo telematico in alcune sedi ha rivelato da un lato la grande utilità di questi mezzi, dall'altro la complessità dell'adeguamento dell'intero sistema, non solo per il suo costo economico ma anche per gli ostacoli di natura prettamente tecnica che essi implicano. Il Consiglio nazionale forense, attraverso i suoi organi, ha messo a punto un progetto articolato in diversi obiettivi: oltre alla autenticazione della firma elettronica degli avvocati, ha istituito in collaborazione con la Corte di cassazione un sistema di accesso telematico ai dati dei registri di cancelleria, e sta predisponendo l'Albo nazionale telematico degli Avvocati, ai sensi del d.lg. 29.12.2009, n. 193, recante misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia.

Pur trattandosi di provvedimenti che concernono aspetti limitati, riguardando le notifiche, la pubblicità, le comunicazioni fra i diversi uffici della Pubblica Amministrazione e il procedimento esecutivo, tuttavia essi sono un chiaro segno della volontà del Governo e del Parlamento di portare a compimento la informatizzazione degli uffici giudiziari e del processo telematico. Il Consiglio sosterrà tutte le iniziative che possano condurre nel minor tempo possi-

---

<sup>20</sup> M. UBERTINI, *Un "patto" con le nuove generazioni di avvocati per rafforzare uno dei pilastri della professione*, in *Guida al diritto, Dossier. Le nuove pensioni degli avvocati. Vademecum della professione forense*, n. 1, febbraio 2010, 5.

bile alla conclusione del procedimento di informatizzazione dei fascicoli e del processo civile.

## 5. IL CONTESTO EUROPEO E MEDITERRANEO

Certo, la globalizzazione dell'economia e la dinamicità dei rapporti richiedono l'abbandono della vecchia immagine dell'avvocato che lavorava in modo solitario nel suo piccolo ufficio, lo "scagno" di genovese memoria assimilato nell'immaginario collettivo alle piccole beghe di provincia. La diffusione dei rapporti instaurati con le tecniche informatiche, l'integrazione del mercato europeo, la libera circolazione dei professionisti, accompagnate dal pluralismo delle fonti, dalle prassi contrattuali internazionali, persino da progetti di codificazione europea<sup>21</sup> hanno mutato completamente il lavoro dell'avvocato e lo hanno svincolato dal suo radicamento territoriale.

Diverse anime tuttavia coabitano il corpo dell'avvocatura europea, e la dialettica tra loro istaurata presenta tutti i riflessi del dibattito che è divampato anche nella nostra esperienza proprio nel corso dell'anno da poco concluso.

C'è l'anima che aspira ad uniformarsi alla concezione liberista, alla quale vuol ricondurre, sotto l'usbergo della parola "libertà", tutte le tematiche della concezione imprenditoriale della professione forense. È la linea difesa, con diverse prospettive, ovviamente, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dai grandi centri di potere economico, e da alcune frange dell'Avvocatura stessa. Il "Rapporto Longuet", or ora diffuso in Francia, muove appunto dalla definizione di "attività liberale" per superare gli ostacoli alla aggregazione di professionalità diverse non solo interdisciplinari (finalità auspicabile nell'interesse dei clienti e degli stessi professionisti, e già praticata in Italia) ma connotate dalla sola appartenenza alla categoria dei servizi. Non si tratta, come ognuno vede, di aggregare competenze professionali, e migliorare il servizio con il mutuo arricchimento culturale e pratico; piuttosto di una occasionale convivenza di operatori che accumulano, giustappongono, ma non amalgamano il "prodotto" consegnato al cliente.

---

<sup>21</sup> V. i seminari del Consiglio nazionale forense i cui atti sono pubblicati nei volumi segnalati in appendice e nei CD a disposizione degli Ordini forensi; e da ultimo AA.Vv., *Draft Common Frame of References*, a cura di ALPA, IUDICA, PERFETTI, ZATTI, Padova, 2009.

Per ottenere questo risultato si passa dalla definizione concettuale di professione forense trasfusa in quella normativa di attività liberale, si modifica la terminologia legislativa e quindi si svuota del suo contenuto tradizionale ed autentico l'attività forense in senso proprio. Anche la crisalide nella quale si svolge l'attività forense viene trasformata: vi si auspica la creazione di società di capitali con l'ingresso di soci non professionisti, senza alcuna preoccupazione per la salvaguardia della indipendenza, dell'autonomia e pure del segreto professionale. E si propone di travolgere uno dei principi basilari della nostra professione: la prevenzione del conflitto d'interessi, quasi che la fittizia inclusione di "Chinese walls" all'interno dello studio fosse sufficiente ad assicurare che gli avvocati tra loro associati, difensori di parti tra loro in conflitto, mantengano la loro imparzialità e non siano contaminati da aspirazioni lucrative non commendevoli.

La crisi economica e la concorrenza indifferente alle regole etiche implicano al contrario che siano rafforzati i presidi deontologici. L'anima che noi avvertiamo come connaturale alla nostra professione, e con noi l'avvertono gli avvocati francesi che combattono i propositi del Rapporto Longuet, così come gli avvocati tedeschi, belgi, greci, è l'anima che intende la professione forense come un'attività intellettuale ispirata a principi di dignità, decoro, competenza unite alla autonomia e alla indipendenza.

Non è facile pervenire, in queste condizioni, alla redazione di un codice deontologico comune<sup>22</sup>.

Una professione trasparente – a questo risultato punta la istituzione dell'Albo nazionale prevista dal d.lgs. 29 dicembre 2009 – che milita per la difesa dei diritti, non per la mera creazione di profitti: i "mercanti del diritto" non esprimono la realtà e l'anima dell'Avvocatura italiana.

E per venire proprio a questo aspetto, stiamo celebrando, con tante iniziative, i sessant'anni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani. La Convenzione deve essere collocata nel contesto delle corti internazionali, nel loro "dialogo", e nel sistema di cooperazione giudiziaria instaurato nell'ambito dell'Unione europea<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Il codice deontologico comune sarà oggetto di discussione nei prossimi incontri di Roma e Marsiglia.

<sup>23</sup> Consiglio nazionale forense, *L'essenza della democrazia*, Roma, 2010; ma v. anche S. CASSESE, *I tribunali di Babele*, Roma, 2009; A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, 2009; S. RODOTÀ, (segue)

L'ambito mediterraneo favorisce il ruolo trainante dell'Avvocatura italiana: ad essa è stato affidato il compito di intermediare tra le Avvocature europee e quelle dei Paesi dell'Africa settentrionale, della sponda adriatica e del Medio Oriente, in uno spirito di colleganza, di ricerca degli obiettivi di comune interesse, di scambi di esperienze professionali.

## 6. I DIRITTI UMANI

L'art. 2 del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 12 dicembre 2009 suggella i valori impressi all'Unione e quindi a tutti i Paesi che di essa fanno parte: la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'eguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Sono principi che informano una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità dei sessi. Sono principi condivisi dalla nostra Carta costituzionale, tra di essi ci muoviamo con familiarità, memori del passato e consapevoli dei grandi sacrifici che gli Italiani hanno dovuto affrontare per approdare alla nuova Costituzione.

Questa enunciazione di grande apertura e di grandi speranze viene ribadita dal Trattato di Lisbona all'art. 6, con il quale si riconoscono i diritti, le libertà e di principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale si conferisce lo stesso valore giuridico dei trattati.

Ma qui dovrebbe finire, secondo alcuni, la portata innovativa del Trattato di Lisbona. Innanzitutto, perché – secondo un indirizzo – la Carta fondamentale, non essendo stata in esso incorporata, non avrebbe ancora la funzione di carta costituzionale europea; inoltre perché essendo equiparata, ma non anteposta e quindi non sovraordinata ai Trattati, i valori da essa propugnati dovrebbero essere soppesati e temperati con i valori dei Trattati – mi riferisco in particolare al problema dei rapporti tra valori della persona (e del lavoro, dipendente e autonomo) e le esigenze della concorrenza. Infine, perché le regole sarebbero destinate agli organi comunitari e agli Stati ma non avrebbero rilevanza orizzontale e quindi non

---

*L'età dei diritti al crepuscolo?*, Relazione al convegno di "Italia civile", per il centenario di Norberto Bobbio, Torino, 15.10.2009 (in corso di pubblicazione).

sarebbero applicabili ai rapporti tra privati. A ciò si aggiunga che l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non implicherebbe la inclusione di quei valori e di quei diritti nell'ambito dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea e dai principi generali dell'Unione.

Questa interpretazione non è accettabile, e gli avvocati italiani che hanno a cuore i diritti della persona si faranno paladini di una interpretazione più estensiva, e "umana". È evidente che il richiamo alla dignità umana, contenuto nelle regole che aprono il Trattato di Lisbona implica una gerarchia di valori; che la citazione dei diritti umani intesi come principi generali dell'ordinamento comunitario – come ben precisa l'art. 6 del trattato – istituisce una fonte primaria con cui si debbono coordinare le regole dei Trattati; il riconoscimento di questo ruolo alla Carta siglata a Nizza e l'adesione alla Convenzione europea divengono quindi un rafforzativo della interpretazione estensiva che rende non solo gerarchicamente prioritari i valori della persona, ma li pone anche al fondamento degli stessi rapporti tra privati.

Numerose sono state le iniziative che hanno segnato nel 2009 il percorso della promozione dei diritti umani nel nostro Paese grazie alle iniziative del Consiglio nazionale forense. Ancor più numerose quelle dell'anno in corso: dal seminario sulla cittadinanza europea a quello dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle Corti, a quello sul Trattato di Lisbona, a quelli organizzati per le Scuole forensi, a quello sulle esperienze del Mediterraneo.

Gli avvocati italiani sono pronti a raccogliere la sfida.

In questo contesto possiamo leggere anche le iniziative che riguardano la discriminazione razziale, in particolare la discriminazione antisemita<sup>24</sup>.

L'anniversario della Carta europea dei diritti umani sottolinea ancor più l'esigenza di vegliare sulle persistenti discriminazioni. Da alcuni anni il Consiglio si è fatto scrupolo di recuperare dall'oblio della memoria la vicenda della cancellazione dagli albi degli avvocati ebrei, delle difficoltà portate dalla perdita del lavoro unite alla persecuzione e delle difficoltà incontrate dai sopravvissuti nel rein-

---

<sup>24</sup> Quest'area di ricerca è stata esplorata solo in una piccola parte: v. A. MENICONI, *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, 2007; *Le leggi razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia*, a cura dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e della Scuola Superiore dell'Avvocatura, atti del seminario organizzato il 20.2.2009, Pisa, 2009.

serimento nel tessuto sociale ed economico. Ricerche storiche, trattazioni seminariali, esposizioni museali hanno accompagnato e accompagneranno questo percorso della memoria, che non ha certo il significato di un impossibile riscatto ma almeno il segno dell'omaggio. Le discriminazioni per la religione professata, per l'etnia e la cultura si accompagnano, nella sofferta società odierna, a quelle sul lavoro. Di qui l'impegno del Consiglio nazionale forense per la promozione e lo sviluppo delle Pari opportunità.<sup>25</sup>

## 7. CONCLUSIONE

Viviamo in un'epoca di transizione, in cui si delineano nuovi valori, nuove esigenze, e quindi nuove categorie. È difficile decifrare il tutto con distacco e lucidità: essendo coinvolti, in qualche momento persino travolti, dagli eventi, non è facile antivedere il futuro. Il nostro futuro è affidato alle riforme, in particolare alla riforma della professione forense, che proprio oggi è stata oggetto di discussione di tutte le componenti dell'Avvocatura, riunite in assise per sollecitarne l'approvazione urgente. Torno a sottolineare che non sono le istanze corporative quelle che muovono la protesta dell'Avvocatura, ma piuttosto il timore che i ritardi possano arrecare danni irreparabili.

Queste riforme, e le altre che sono attese dal Paese, ci consentiranno di "prestare un servizio efficiente per i cittadini" – come ha richiesto con parole vibranti il Presidente della Repubblica in tanti frangenti, e ancora di recente in occasione del saluto augurale delle alte Magistrature e nella rievocazione di Enrico De Nicola, avvocato, Padre costituente, primo Capo dello Stato.

È appunto seguendo l'insegnamento di Enrico De Nicola, di Piero Calamandrei, di Giuliano Vassalli e degli altri grandi avvocati che hanno dato prestigio alle istituzioni e onorato il libero Foro che confermo a tutti Loro l'impegno dell'Avvocatura nel continuare, con abnegazione, con senso di responsabilità, con partecipazione attiva e generosa a prestare il suo servizio per assicurare il migliore funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia e con ciò contribuire a dare una nuova prosperità al nostro Paese.

---

<sup>25</sup> V. i diversi Protocolli d'intesa siglati dal Consiglio nazionale forense con le altre Istituzioni, e la relazione della Commissione pari opportunità.